PATTO DI COLLABORAZIONE

TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SANTOURIN PER LA CURA, LA MANUTENZIONE E L'ANIMAZIONE DELL'AREA DI VERDE PUBBLICO SITA IN VIA SOSPELLO 131/A

PREMESSO CHE:

a) L'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarieta orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa di cittadini/e, singoli/e e associati/e, per lo svolgimento di attivita di interesse generale;

b) La Citta di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 01778/070 dell'11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla collaborazione tra cittadini/e e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito: Regolamento);

c) Con Determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 44037/002 e stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento (di seguito: Gruppo di Lavoro);

d) Il progetto Co-City, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Unione Europea, in seno all'iniziativa UIA-Urban Innovative Actions, intende promuovere strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima sperimentazione del Regolamento;

e) Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017, n. mecc. 2017 01148/070, sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, i beni comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City e sono state approvate le linee di indirizzo per la cura, gestione condivisa e rigenerazione, rinviando a successive determinazioni dirigenziali l'approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di collaborazione;

f) Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 30 del 23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell'ambito del progetto Co-City e comunque ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due Avvisi Pubblici relativi alla presentazione di proposte finalizzate alla co-progettazione per la definizione di patti di collaborazione [di seguito: Avvisi];

g) Come previsto dagli Avvisi, con determinazione dirigenziale del 9 ottobre 2017 (mecc. 2017 44058/070) sono stati/e individuati/e i/le cinque componenti del Gruppo di Lavoro, per la valutazione delle proposte di collaborazione;

h) In data 29/09/2017, con invio tramite posta elettronica acquisita dal Servizio Progetto AxTO Beni Comuni Periferie, con protocollo n. 2638, conservata agli atti,

l'Associazione di promozione sociale Santourin, con sede legale in Via Michelangelo Rulfi n. 14 , C.F/P.I. 95617190012, ha presentato la proposta di cura e manutenzione dell'area del verde pubblico sita in Via Sospello 131/A mediante Patto di Collaborazione ai sensi del suddetto Regolamento.

i) A seguito della pubblicazione telematica e della positiva valutazione della predetta proposta, con deliberazione della Giunta Comunale del 13 Febbraio 2018, n. mecc. 2018 *00525/070/070* e stata avviata la fase di co-progettazione per definire il programma di cura, gestione condivisa, come previsto dall'art.9, comma 4 del Regolamento e dall'art.6 degli Avvisi;

j) Con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018, n. mecc. 2018 40822/070 Sono state approvate le Linee Guida per la Co-progettazione;

k) All'esito dell'attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella apposita sezione del sito Internet, la proposta presentata dall'Associazione di Promozione Sociale Santourin prevede dunque, nella sua redazione finale, un intervento di cura, manutenzione e animazione sociale con attività culturali, educative e ricreative e alla promozione della fruizione condivisa di tale spazio pubblico della durata di tre anni, ascrivibile all'ambito di azione C, come individuato ai sensi degli Avvisi di cui alla precedente premessa f);

l) Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;

m) Con deliberazione del 9 aprile 2019 n. mecc. 01290/088/88 il Consiglio Circoscrizionale ha provveduto ad approvare lo schema del presente Patto;

n) Con deliberazione del 30 aprile 2019, n. mecc. 01528/070, a seguito della deliberazione del Consiglio Circoscrizionale, la Giunta comunale ha preso atto che, nell'ambito della consultazione pubblica prevista dal progetto Co-City, si è conclusa positivamente la fase di co-progettazione, ed ha approvato le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione e finanziati nell'ambito del progetto Co-city;

o) In data 10/07/2022 è scaduto il precedente patto di collaborazione, sottoscritto il 10/07/201;

p) l'Associazione San Tourin in data 2 maggio 2022 ha manifestato la volontà di rinnovare il patto per la prosecuzione del progetto precedentemente approvato che prevede la cura e manutenzione dello spazio verde, su cui sono state realizzate anche colture in cassette, attività di animazione sociale con attività culturali, educative e ricreative volte alla promozione della fruizione condivisa di tale spazio pubblico;

Tutto ciò premesso e accettato,

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona di Umberto Magnoni, Dirigente della Circoscrizione 5, nato il [redacted], il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con nomina del Sindaco del 10/06/2022 protocollo numero

3067, tutt'ora in vigore,

E

L'Associazione di promozione sociale " Santourin", con sede legale in Via Michelangelo Rulfi n. 14 , C.F/P.I. 95617190012, nella persona di Gallea Diego [redacted], la quale interviene non in proprio, ma quale Legale rappresentante del suddetto Ente (In seguito: Proponente),

di seguito congiuntamente definiti come "le Parti",

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la cura la manutenzione e l'animazione dell'area di verde pubblico sita in Via Sospello 131/A .
3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell'area oggetto del patto, gli obiettivi del presente accordo è:

offrire sostegno alle fragilità giovanili, occasioni di confronto tra pari e con adulti durante le fasi di crescita;

- costituire un luogo di accoglienza a situazioni di agio e disagio, in grado di fornire ascolto e orientamento rispetto ai percorsi di vita di adolescenti e giovani;
- educare adulti/e e bambini/e al rispetto dell'ambiente, all'importanza di una corretta e sana alimentazione e alla condivisione e alla cura degli spazi comuni;
- stimolare e sostenere la partecipazione attiva della cittadinanza;
- promuovere la fruizione dello spazio pubblico all'aperto.

4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all'art. 6, comma 1, del Regolamento, sono:

- cura e manutenzione dell'area verde
- eventi finalizzati al coinvolgimento della cittadinanza del quartiere (feste a tema orto, presentazioni, eventi culturali, ecc)
- consolidamento di una rete di persone, associazioni, enti interessati a sviluppare potenzialità dell'area
- Monitoraggio e segnalazione di danneggiamenti, atti di vandalismo, criticità e usi impropri dell'aerea oggetto dell'intervento.

Art. 2
RUOLO DELLE PARTI E MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE

1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.

2 Ai Proponenti è consentito l'utilizzo dell'area di verde pubblico sita in via Sospello 131/A di circa 1900mq sita tra le vie Roccavione e Sospello

3 I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza delle suddette aree, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività concordate.

4 I Proponenti, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si impegnano a realizzare le seguenti azioni:

- Attività di cura e manutenzione dell'area;
- manutenzione del muro interno dell'area;
- cura di un orto urbano in cassone;
- animazione con attività aggregativi e socializzanti rivolte ai/alle giovani;
- gestione di un punto prestito libri di quartiere in sinergia con l'area verde;
- tutte le attività indicate si svolgeranno secondo un calendario annuale che dovrà essere comunicato alla Circoscrizione 5 prima dell'avvio delle attività;

5 La Città e i partner del progetto Co-City, compatibilmente con le risorse disponibili nell'ambito del progetto, possono supportare la realizzazione dei patti di collaborazione attraverso acquisti di beni di consumo, attrezzature, lavori di manutenzione e attività di comunicazione.

6 Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del presente Patto.

7 Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all'art. 3, comma 1 lett. j) del Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno avvalersi dei seguenti strumenti:

incontri di coordinamento di cui all'articolo 7.

Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere comunicate dai Proponenti e concordate con la Città, che si impegna a darne adeguata pubblicita secondo le previsioni del Regolamento.

Art. 3
FORME DI SOSTEGNO

1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 27 agosto 2019 (mecc. 03528/070), la Città prevede le seguenti forme di sostegno:

a. Azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffici comunali e circoscrizionali e delle Case del Quartiere;

b. Esclusione dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), per le attività svolte nell'ambito del Patto, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse;

c. Azioni di informazione e comunicazione, come previsto dal progetto Co-City;

d. Attrezzature, arredi, materiale per il giardinaggio, che saranno forniti in comodato d'uso gratuito dalla Fondazione Cascina Roccafranca, come previsto dal progetto Co-City *(vedi elenco allegato);*

Art. 4
RESPONSABILITA', SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono responsabili dell'osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Città.

2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, si considera tutt'ora valido ed in vigore il "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" sottoscritto da entrambe le Parti in data 10/07/2019 e contenente:

a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;

b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai proponenti;

c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal patto.

3. I Proponenti individuano nella persona di Diego Gallea il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività", allegato al

presente Patto. Qualora durante I'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.

4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compresa la Citta, nell'esercizio delle attivita previste dal Patto.

5. La Citta garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attivi/e che stipulano il Patto.

Art. 5

INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1. L'eventuale ulteriore realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere possono essere eseguite a spese della Citta o dei Proponenti.

2. I Proponenti alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle opere, salvo che l'Amministrazione decida di tenerle o che essa arrechi nocumento al bene comune urbano.

3. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione oil mantenimento delle opere al momento dell'accordo sulla loro realizzazione.

4. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

Art. 6

PUBBLICITA' DEL PATTO

1. II presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 7

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente patto sono realizzate attraverso:

- incontri di coordinamento per verificare **il** buon andamento delle azioni previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale;
- relazione annuale di attività, realizzata d'intesa tra le parti.

Art.8

DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. 1. Il presente Patto ha durata di **3 anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono

rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento.

2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, si considera tutt'ora valido ed in vigore il "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" sottoscritto da entrambe le Parti in data 10/07/2019
3. I Proponenti ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.
4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del Verbale di riconsegna, i Proponenti hanno l'obbligo di mantenere il bene nello stato medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e l'eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal presente Patto.

Art. 9
CONDIZIONI RISOLUTIVE

1. Il presente Patto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive:

a. Condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva del bene comune urbano;
b. Conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti il presente Patto;
c. Realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i Proponenti e/o per soggetti terzi;
d. Altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto.

2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono tenute a comunicare l'intenzione di avvalersene. L'operare di una condizione risolutiva obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto nella sezione del sito Internet dedicata.

Art. 10
RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla conclusione dell'accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune urbano incompatibili con la migliore promozione dell'interesse pubblico.
2. I Proponenti possono recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione all'altra Parte effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento.

Art. 12
SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Proponenti. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 13
DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti e per la Città di dare corso agli interventi concordati.

Art. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto Co-City, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/e preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino, 18/10/2022

Per i Proponenti

ASS. SANTOURIN APS
C.F. e P.I. 95617190012
Sede Legale Via Rulfi 14
10147 TORINO

Per la Città